

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 18.06.2018, N. 416/P

L.R. n° 66 del 21/12/2012 e s. m. e i. recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo"- Art. 12 (Attività promozionali): Programma annuale di finanziamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTA la L.R. n° 66 del 21/12/2012 e s. m. e i. recante "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. in oggetto, la Giunta Regionale, previo parere favorevole della competente Commissione consiliare, provvede entro il 31 marzo di ogni anno a predisporre il "Programma annuale di finanziamento" delle iniziative - di cui al comma 1 dello stesso articolo - orientate alla ricerca, sperimentazione e informazione, alla formazione e qualificazione tecnico-professionale dei raccoglitori, alla tutela, promozione, valorizzazione e monitoraggio della tartuficoltura;

PRESO ATTO che nel suddetto "Programma annuale di finanziamento" sono individuati, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. in oggetto, i beneficiari, le tipologie delle iniziative, i tassi di contribuzione, l'ammontare della spesa pubblica, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili, e le modalità di concessione dei contributi;

VISTO il Testo allegato alla presente deliberazione, come parte integrante e sostanziale (All."A"), avente ad oggetto il "Programma annuale di finanziamento - (ARTICOLO 12 della LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 66 e s. m. e i. - Attività Promozionali)";

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Territoriale dell'Agricoltura Abruzzo Sud e il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità e legittimità del presente provvedimento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della citata L.R. n. 66/2012 e s.m. e i., è necessario acquisire preventivamente il parere della competente Commissione consiliare;

RITENUTO, pertanto, di dover trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale per il rilascio del sopradetto parere;

RITENUTO, ancora, di dovere autorizzare il Servizio proponente della Regione Abruzzo a disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

RITENUTO, infine, di potere autorizzare, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, la pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: www.regione.abruzzo.it/agricoltura;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati

- **di approvare** il provvedimento, allegato come parte integrante e sostanziale (All."A") alla presente deliberazione, avente ad oggetto il "Programma annuale di finanziamento - (ARTICOLO 12 della LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 66 e s. m. e i. - Attività Promozionali)";
- **di acquisire**, ai sensi dell'Articolo 12, comma 2, della L.R. 21 dicembre 2012, n. 66, il parere della 3^a Commissione Consiliare e, di stabilire, altresì, che qualora lo stesso sia favorevole e non comporti modifiche al Programma di che trattasi, la presente deliberazione deve intendersi definitiva ed eseguibile senza l'ulteriore riesame ed approvazione da parte di questa Giunta ed il Dirigente responsabile del competente Servizio è autorizzato ad emanare gli atti successivi per la sua stessa operatività;
- **di autorizzare** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURAT, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
- **di autorizzare**, altresì, per ragioni di trasparenza e conoscibilità, la pubblicazione del presente provvedimento anche sul sito internet del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca www.regione.abruzzo.it/agricoltura;
- **di autorizzare** il Servizio Territoriale Abruzzo Sud a notificare il presente provvedimento al Comando Regione Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise" per opportuna conoscenza;
- **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

In allegato: Provvedimento recante "Programma annuale di finanziamento - (ARTICOLO 12 della LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 66 e s. m. e i. - Attività Promozionali)" (allegato A)

Segue Allegato

(All "A")

"PROGRAMMA ANNUALE DI FINANZIAMENTO"

(ARTICOLO 12 della LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2012, N. 66 e s. m. e i. - Attività Promozionali)

**Art. 1
(Finalità)**

1. Il presente Programma Annuale di Finanziamento (di seguito Programma per brevità) stabilisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio, la ripartizione delle somme annualmente acquisite per il rilascio delle abilitazioni alla raccolta dei tartufi in Regione Abruzzo, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 12 della L.R. 66/2012 e s. m. e i..

**Art. 2
(Ammontare della spesa pubblica)**

1. Il Programma fa riferimento alle somme acquisite entro il 31 dicembre di ogni anno e, la ripartizione delle stesse, avviene entro il 31 marzo dell'anno successivo. Tali disponibilità sono regolarmente accertate sul cap. 11623 per l'anno 2017.

**Art. 3
(Soggetti beneficiari)**

1. I Soggetti che beneficiano dei contributi di cui al presente Programma sono:
 - a. Università e Istituzioni scientifiche regionali con progetti realizzati sul territorio della Regione Abruzzo ex articolo 3 della L.R. n. 66 del 2012;
 - b. Associazioni di tartufai di cui all'articolo 13 della L.R. n. 66/2012 riconosciute al 31 dicembre dell'anno precedente, singole o associate tra loro;
 - c. La Regione Abruzzo.

**Art. 4
(Tipologie delle iniziative)**

1. Sono finanziabili, compatibilmente con le risorse regionali disponibili sul bilancio derivanti dal rilascio del tesserino d'idoneità ex articolo 24 della L.R. 66/2012, le seguenti iniziative:
 - a) Progetti di ricerca, sperimentazione, informazione e monitoraggio della tartuficoltura redatti dai soggetti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del precedente art. 3;
 - b) Progetti di tutela, promozione e valorizzazione del tartufo e dei suoi ambienti, formazione e qualificazione tecnico-professionale dei raccoglitori di tartufi redatti da parte dei soggetti di cui alla lettera b) del comma 1 del precedente articolo 3;
 - c) La Fiera promozionale del Tartufo regionale organizzata da parte dei soggetti (associati tra loro) di cui alla lettera b) del comma 1 del precedente articolo 3.

**Art. 5
(Tassi di contribuzione)**

1. Il 70% della somma complessiva delle entrate accertate al 31 dicembre di ogni anno sul cap. 11623, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 41 del 01/08/2017, verrà ripartita nel modo seguente:
 - 1) Iniziative di cui al punto a), dell'art. 4, pari al 20%;
 - 2) Iniziative di cui al punto b), dell'art. 4, pari al 60%;
 - 3) Iniziative di cui al punto c), dell'art. 4, pari al 20%.

**Art. 6
(Priorità)**

1. La Regione, attraverso il Servizio competente del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale (di seguito Dipartimento per brevità), entro il 31 maggio di ogni anno pubblica apposito bando di presentazione delle domande, al fine di acquisire le proposte progettuali da parte dei soggetti beneficiari indicati nell'articolo 3 del presente Programma.
2. La Regione annualmente individua le priorità, relativamente alle attività di cui ai punti a) e b) dell'art. 4, sentiti i soggetti coinvolti rispettivamente Associazioni e Università ed altre Istituzioni Scientifiche.
3. Valutazioni qualitative, relativamente alle attività di cui al punto a), dell'articolo 4, verranno eseguite sui progetti presentati, con le seguenti specifiche:
 1. punteggio decrescente rispettivamente per i seguenti progetti:
 - a. di ricerca;
 - b. di sperimentazione;
 - c. di informazione;

- d. di monitoraggio della tartuficoltura.
4. Valutazioni qualitative, relativamente alle attività di cui al punto b), dell'articolo 4, verranno eseguite sui progetti presentati, con le seguenti specifiche:
 1. Punteggio decrescente rispettivamente per i seguenti progetti:
 - a. di tutela degli ambienti tartufigeni naturali non riservati;
 - b. di promozione e valorizzazione del tartufo abruzzese;
 - c. di formazione e qualificazione tecnico-professionale dei raccoglitori.
 2. Maggiore punteggio ai progetti che hanno una più alta ricaduta territoriale;
 3. Maggiore punteggio ai progetti presentati dalle Associazioni consorziate tra di loro;
 4. Maggiore punteggio ai progetti che prevedono un quota di cofinanziamento diretto da parte delle Associazioni proponenti o indiretto da parte di soggetti terzi.
5. L'entità dei diversi punteggi, di cui ai precedenti comma 3 e 4, è attribuita in sede di pubblicazione del bando.
6. La non attinenza del progetto rispetto alle priorità del Programma della Regione è causa di esclusione;

Art. 7

(Criteri per la determinazione delle spese ammissibili)

1. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili, la cui pertinenza è valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa da intraprendere, sono la congruità dei prezzi e la tracciabilità della spesa. Le modalità per dimostrare la congruità dei prezzi e la tracciabilità della spesa saranno elencate in sede di pubblicazione del bando.
2. Per la realizzazione delle iniziative progettuali sono ammesse a contributo le categorie di spesa di seguito indicate sinteticamente: spese relative ad acquisti di beni e/o servizi; spese del personale impiegato nella realizzazione del progetto; spese di progettazione regolarmente fatturate dal professionista; eventuali spese vive, esclusivamente riconducibili all'attuazione del progetto, nella misura massima del 3% del contributo concesso.
3. La somma massima ammissibile per ogni progetto è pari ad € 40.000,00. Il contributo in conto capitale è pari al 100% della spesa ammessa.
4. L'ammissibilità del progetto viene stabilita dalla Commissione Esaminatrice con l'attribuzione del relativo punteggio. La Commissione Esaminatrice è formata da cinque membri, rispettivamente dal Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca o un suo delegato, con la funzione di Presidente, Il Dirigente del Servizio cui la competenza appartiene, il Responsabile del C.Re.A.T. previsto dalla L.R. n. 66/2012 e s. m. e i., un membro rappresentativo delle Associazioni e un membro rappresentativo delle Istituzioni Scientifiche regionali.
5. La Commissione Esaminatrice, provvede a redigere la graduatoria delle richieste ritenute ammissibili e le relative spese ammesse nonché l'elenco di quelle escluse.

Art. 8

(Modalità di concessione dei contributi)

1. Il Servizio competente provvede alla comunicazione ai beneficiari dell'ammissione al contributo ed alla liquidazione del saldo, previa presentazione di dettagliata rendicontazione delle spese sostenute.
2. La concessione del contributo in conto capitale prevede l'eventuale anticipo del 50%. Al fine di percepire l'anticipo del 50% il beneficiario dovrà fornire apposita polizza fideiussoria a garanzia del contributo erogato.
3. Qualora in sede di rendicontazione si evidenzino un costo inferiore a quello indicato nella spesa ammessa, il contributo viene proporzionalmente ridotto.
4. Nel caso di dichiarazioni mendaci, fatte salve le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo ammesso ed è tenuto a restituire ogni somma eventualmente già percepita.
5. Decadono dal beneficio del contributo ammesso anche i destinatari che non realizzino le iniziative previste, ovvero modifichino il programma presentato.

Art. 9

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente Programma sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Programma della Regione Abruzzo.